

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 52/CDN (2007/2008)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Fabio Micali, dall'avv. Federico Vecchio, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 8 maggio 2008 e ha assunto la seguente decisione:

“”

**(218) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO TOTTI (calciatore tesserato AS Roma SpA) PER VIOLAZIONE ART. 5 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA' AS ROMA SpA PER VIOLAZIONE ARTT. 4 COMMA 2 E 5 COMMA 2 CGS (nota n. 3254/890pf07-08/SP/en del 3.3.2008)**

La CD, letti il deferimento e la memoria difensiva depositata dai soggetti deferiti, visti gli atti, ascoltati il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 15.000 a carico sia del calciatore Francesco Totti che della AS Roma SpA, ed il difensore di questi ultimi, avv. Antonio Conte, che ha concluso chiedendo il proscioglimento dei propri assistiti.

### OSSERVA

La Procura Federale ha deferito dinanzi a questa CD il calciatore Francesco Totti, tesserato con l'AS Roma SpA, e quest'ultima società, per rispondere, il primo, della violazione dell'art. 5, comma 1, del CGS, *“per aver espresso, nel corso di dichiarazioni pubblicate da organi di informazione, giudizi tesi a negare la regolarità del campionato e idonei a ledere direttamente o indirettamente la reputazione, il prestigio e la credibilità delle Istituzioni Federali”*, la seconda, della violazione di cui agli artt. 4, comma 2 e 5, comma 2, del CGS, *“a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al proprio tesserato”*.

A sostegno dell'atto di deferimento, la Procura Federale ha riportato una serie di dichiarazioni rese dal calciatore, riprese dagli organi di informazione in data 12 febbraio 2008 e successivamente allo svolgimento della gara Inter – Roma del 27 febbraio 2008.

Rispetto a dette dichiarazioni, la difesa dei deferiti ha rilevato come le stesse debbano essere qualificate, nel loro insieme, quali espressioni di dissenso nell'esercizio del diritto di critica e, come tali, non censurabili, non avendo le stesse, in quanto tali, alcuna idoneità lesiva.

Il deferimento è fondato e va accolto.

Difatti, se è vero, come correttamente evidenziato dalla difesa dei deferiti, che parte delle dichiarazioni contestate al calciatore e poste a base della contestazione non possano essere ritenute lesive, in quanto espressioni del diritto di critica (si fa riferimento, in particolare, a quelle relative all'espulsione del calciatore Mexes ovvero al valore calcistico della squadra dell'Inter), altre, viceversa, non possono essere che lette, nel loro univoco significato, come tendenti a negare la regolarità del campionato e, conseguentemente,

idonee a ledere la reputazione, il prestigio e la credibilità delle Istituzioni Federali. Ci si riferisce, in particolare, alle seguenti dichiarazioni:

- a) *"... oggi come oggi non posso fare a meno di pensare che qualcosa sotto ci sia. Cosa? Beh, mi pare che qualche aiutino lo hanno avuto";*
- b) *"... gli errori, insomma, ci stanno, ma quando però sono tutti dalla stessa parte un po' ti fa pensare... poi loro vincono perché sono forti o perché hanno qualche aiuto. La Roma, quando sbaglia, le partite le perde ... All'Inter non capita mai..."*

Dette dichiarazioni, difatti, non lasciano dubbi sulla volontà del calciatore di denunciare l'esistenza di un atteggiamento, quantomeno da parte della classe arbitrale, tendente a favorire la squadra dell'Inter, al di là dei suoi meriti sportivi (che il calciatore non nega), nello svolgimento delle gare e, conseguentemente, di denunciare la non regolarità dello stesso campionato.

In conseguenza di quanto sopra, il deferimento deve trovare accoglimento e le sanzioni dell'ammenda nelle misure richieste dalla Procura Federale devono essere ridotte - stante che parte delle dichiarazioni poste a base dell'addebito, come sopra detto, risultano legittime - nell'importo di € 10.000,00, sia per il calciatore che per la Società di appartenenza.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento proposto, ed infligge al calciatore Francesco Totti la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) ed alla AS Roma SpA la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Riccardo Andriani, dall'avv. Alessandro Levanti, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 8 maggio 2008 e ha assunto la seguente decisione:

**(215) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO GARILLI (Presidente Piacenza FC SpA) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA' PIACENZA FC SpA PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMI 1 E 2 CGS (nota n. 2504/160pf07-08/SP/mc del 1.2.2008)**

Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale Fabrizio Garilli, presidente della soc. Piacenza FC SpA e la Società Piacenza Football Club SpA, per rispondere il primo, della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione alla conduzione tecnica della prima squadra della società Piacenza, militante nel Campionato di Serie B, che sarebbe stata svolta di fatto, dal sig. Gianmarco Remondina, allenatore professionista di seconda categoria, mentre l'allenatore in prima, sig. Felice Secondini, avrebbe svolto il ruolo di prestanome; la società Piacenza, per rispondere della violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta ed oggettiva con riferimento alle condotte ascrivibili ai propri tesserati ed al proprio presidente.

I deferiti hanno fatto pervenire note difensive con le quali chiedono, in via principale, il proscioglimento e, in via subordinata, che venga irrogata una sanzione ridotta al minimo. Nel corso della riunione del 8.5.2008 il rappresentante della Procura ha chiesto l'irrogazione della sanzione di mesi sei di inibizione per il Garilli e dell'ammenda di € 20.000,00 per la soc. Piacenza Football Club.

Il difensore dei deferiti si è riportato alle note difensive insistendo per il proscioglimento degli incolpati.

Va preliminarmente rilevato che i tesserati Remondina e Secondini sono già stati giudicati per i medesimi fatti dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico. Il Remondina ha richiesto ed ottenuto l'applicazione di una sanzione ridotta ex art. 23 CGS. Il Secondini è stato invece ritenuto responsabile della violazione dell'art. 1 CGS e dell'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico.

Nel corso di tale giudizio il Secondini ha ammesso di aver espletato funzioni di coordinatore delegando all'allenatore in seconda tutta la preparazione tecnico-tattica della prima squadra, spogliandosi così della funzione tipica dell'allenatore in prima.

E' indubbio che su tutta la vicenda grava un'ombra di incertezza dovuta all'opinabilità delle valutazioni sulle condotte dei tesserati Remondina e Secondini.

Elemento dirimente appare però, oltre alle dichiarazioni rese dal Secondini alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, anche la circostanza che al recente esonero del sig. Remondina da parte del Piacenza Calcio ha fatto seguito l'ingaggio di altro tecnico responsabile, il signor Marco Somma, relegando al ruolo di allenatore in seconda il sig. Felice Secondini. Ciò ha confermato che la responsabilità della conduzione della squadra era in precedenza in realtà affidata al signor Gianmarco Remondina.

Gli addebiti mossi ai deferiti sono quindi provati e sanzioni congrue appaiono quelle di mesi uno di inibizione per il Garilli e di € 3.000,00 per la soc. Piacenza FC.

P.Q.M.

infligge a Garilli Fabrizio la sanzione di mesi uno di inibizione ed alla soc. Piacenza Football Club SpA quella di € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda.

**(258) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO SODA (allenatore Spezia Calcio 1906 Srl) PER VIOLAZIONE ART. 5 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA' SPEZIA CALCIO 1906 Srl PER VIOLAZIONE ARTT. 4 COMMA 2 E 5 COMMA 2 CGS (nota n. 3552/961pf07-08/SP/qb del 17.3.2008)**

Con provvedimento del 17.3.2008 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Antonio Soda e la società Spezia Calcio 1906 Srl per rispondere il primo della violazione dell'art. 5 comma 1 CGS e la seconda a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al proprio tesserato .

All'inizio della riunione, gli incolpati hanno depositato istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 23 CGS, sulla quale ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale.

Visto l'art. 23, comma 1, del CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 possono accordarsi con la Procura federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

Visto l'art. 23, comma 2, del CGS, secondo il quale l'organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; in particolare, le sanzioni sono state per entrambi i deferiti così determinate:

sanzione base:ammenda di € 7.500,00; diminuzione di un terzo in applicazione dell'art. 23 CGS ; sanzione finale da applicare: ammenda di € 5.000,00.

P.Q.M.

Dispone l'applicazione a Soda Antonio ed alla soc. Spezia Calcio 1906 Srl dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuno. Dichiara chiuso il procedimento nei confronti dei deferiti.

**(211) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA' ODB VALLE SALIMBENE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia – CU n. 32 del 21.2.2008)**

la Commissione Disciplinare;

letto il ricorso; esaminati gli atti; tra cui la memoria difensiva prodotta dalla ODB Valle Salimbene, udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la applicazione a carico della ODB Valle Salimbene della penalizzazione di 4 punti in classifica e dell'ammenda di € 500,00, osserva quanto segue

Il ricorso della Procura Federale avverso l'impugnata decisione adottata dalla Commissione Territoriale si limita alla posizione della ODB Valle Salimbene, deferita per responsabilità oggettiva in relazione alle violazioni addebitate ai propri tesserati, compiutamente provate nel corso del procedimento svoltosi innanzi alla Commissione Territoriale..

In *prime cure* il sodalizio è stato sanzionato con l'ammenda di € 300,00

Avverso tale decisione ha proposto appello la Procura Federale eccependo la insufficiente afflittività della sanzione adottata nei confronti della ODB Valle Salimbene in considerazione del negligente comportamento da essa tenuto, dei vantaggi agonistica derivatili dai fatti in oggetto, dell'entità delle sanzioni comminate agli altri deferiti, della gravità oggettiva dell'accaduto.

Le doglianze poste alla base del gravame appaiono fondate ed a riguardo non offrono concreti elementi contrari le argomentazioni poste alla base della memoria difensiva prodotta dall'appellata.

Non sono invece *in toto* condivisibili le conclusioni della Procura in merito all'entità della sanzione da infliggere alla ODB Valle Salimbene.

Questa ha commesso una evidente leggerezza, ha tratto vantaggio in classifica dall'utilizzo di un calciatore non tesserato per essa ma ha agito in modo colposo e non doloso.

Peraltro, qualora fosse adottata la quantificazione proposta dalla Procura Federale si verrebbe a concretizzare una sperequazione rispetto all'entità delle sanzioni inflitte ai tesserati della ODB Valle Salimbene.

La Commissione ritiene invece congrua la definizione della sanzione siccome risultante dal dispositivo.

P. Q. M.

accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata decisione della CD Territoriale presso il CR Lombardia pubblicata sul CU n° 32 del 21.2.2008, infligge alla ODB Valle Salimbene la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella stagione in corso. Conferma nel resto.

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Alessandro Levanti, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 8 maggio 2008 e ha assunto la seguente decisione:

**(287) - RECLAMO DELLA SOCIETA' US AS REAL SAN BARTOLOMEO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA REAL SAN BARTOLOMEO-MIRABELLO DEL 6.4.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Molise C.U. n. 107 del 24.4.2008 – (Campionato di 1^ Categoria).**

La CD Territoriale presso il CR Molise, con decisione del 24 aprile 2008, accoglieva il reclamo della società Mirabello e, per l'effetto, sanzionava la Società Sanbartolomeo con la punizione sportiva della perdita della gara Real Sanbartolomeo – Mirabello del 6 aprile 2008 Campionato prima categoria perché alla stessa aveva partecipato il calciatore Neddal Omar, nato il 1° marzo 1993, non ancora sedicenne, sprovvisto dell'autorizzazione prevista dall'art. 34 NOIF.

La C.D.T. comminava altresì l'inibizione di gg. 15 a carico del dirigente accompagnatore Reino Domenico.

Ricorre la Società Sanbartolomeo, chiedendo la revoca della decisione, deducendo che il calciatore Neddal Omar è nato il 1° marzo 1992, come da carta d'identità dello stesso n. AO 2535688 che produce e che la data di nascita del calciatore, recante l'anno 1993, era stata trascritta per errore nella distinta dei calciatori partecipanti alla gara in oggetto.

Deduce altresì che il Reino Domenico era stato ingiustamente sanzionato in quanto egli aveva svolto le funzioni di guardalinee e non quelle di dirigente accompagnatore ufficiale, di cui peraltro la Società era nell'occasione sprovvista.

Il ricorso è fondato.

La ricorrente ha provato che in effetti l'anno di nascita del calciatore è il 1992 per cui, avendo egli compiuto il sedicesimo anno d'età alla data della gara (6 aprile 2008), la sua partecipazione alla gara stessa era del tutto regolare, dovendosi imputare la compilazione della distinta ad un mero errore materiale.

La circostanza è confermata dalla documentazione proveniente dall'Ufficio tesseramento centrale della FIGC afferente il tesseramento del calciatore, acquisita in atti da questa Commissione dalla quale risulta che la data di nascita del calciatore è il 1.3.1992.

L'accoglimento del motivo principale del ricorso assorbe quello afferente l'inibizione di Reino Domenico.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, annulla la decisione impugnata, ripristina il risultato della gara conseguito sul campo Real San Bartolomeo-Mirabello del 6.4.2008 (5-0).

Nulla per la tassa non versata.

**(284) - RECLAMO DELLA SOCIETA' US TORELLA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA TORELLA DEL SANNIO-SALCITO DEL 30.3.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Molise C.U. n. 104 del 17.4.2008 – (Campionato di 2^ Categoria).**

La CD Territoriale presso il CR Molise, con decisione resa il 17 aprile 2008, accoglieva il reclamo della società Salcito e, per l'effetto, comminava alla società Torella la punizione sportiva della perdita della gara Torella–Salcito del 30 marzo 2008 campionato seconda

categoria per la posizione irregolare del calciatore Ciamarra Domenico in corso di squalifica.

Ricorre la società Torella chiedendo la revoca di tale decisione deducendo l'errore nel quale sarebbe incorsa la C.D. Territoriale nell'aver scambiato il calciatore Ciamarra Domenico (nato il 19 luglio 1975 matricola 2648217), che non aveva partecipato alla gara in quanto squalificato, con l'omonimo Ciamarra Domenico (nato il 18 luglio 1972 matricola 3618498), che aveva titolo di partecipare alla gara perché non sanzionato.

Il ricorso è fondato.

L'assunto della ricorrente risulta provato dalla distinta dei calciatori partecipanti alla gara Torella-Terventum del 16.3.2008, acquisita agli atti da questa Commissione, dalla quale si evince la partecipazione del calciatore Ciamarra Domenico nato il 17.7.1975 matricola n. 2648217, sanzionato successivamente con il CU n. 95 del 20.3.2008.

Per cui la partecipazione alla gara in oggetto dell'altro calciatore Ciamarra Domenico nato il 18.7.1972 matricola 3618498 era legittima

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata e ripristina il risultato conseguito sul campo Torella-Salcito del 30.3.2008 (3-2).

Nulla per la tassa non versata.

Il Presidente della C.D.N.  
avv. Sergio Artico

“”

**Pubblicato in Roma il 8 maggio 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete